



CONFINDUSTRIA VICENZA
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il presente statuto dell'Associazione, costituitasi il 4 giugno 1945, è stato approvato dall'assemblea generale straordinaria del 25 giugno 2008 (atto n. 47607 Rep. Notaio dott. Vito Guglielmi) e sostituisce quello adottato il 6 settembre 1945, successivamente modificato dalle assemblee del 30 marzo 1950, del 5 aprile 1951, del 30 aprile 1957, del 18 novembre 1971, del 28 maggio 1979, del 25 maggio 1981, del 17 dicembre 1984, del 1° giugno 1992, dell'11 maggio 1998 e del 28 giugno 2005.

Indice

TITOLO PRIMO – Costituzione, denominazione, sede e scopi

Art. 1 Costituzione e denominazione	pag. 5
Art. 2 Sede	pag. 5
Art. 3 Scopi	pag. 5

TITOLO SECONDO – Associati

Art. 4 Requisiti	pag. 6
Art. 5 Ammissione	pag. 6
Art. 6 Durata del rapporto associativo	pag. 6
Art. 7 Diritti	pag. 7
Art. 8 Obblighi	pag. 7
Art. 9 Incompatibilità	pag. 7
Art. 10 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi statuari	pag. 7
Art. 11 Cessazione del rapporto associativo	pag. 8

TITOLO TERZO – Organizzazione dell'associazione

Art. 12 Articolazione associativa	pag. 8
<i>Capo primo – Organi dell'Associazione</i>	
Art. 13 Composizione e convocazione dell'Assemblea Generale	pag. 9
Art. 14 Voti e deleghe in Assemblea Generale	pag. 9
Art. 15 Deliberazioni e modalità di votazione in Assemblea Generale	pag. 9
Art. 16 Competenze dell'Assemblea Generale	pag. 10
Art. 17 Composizione della Giunta	pag. 10

Art. 18 Convocazione della Giunta	pag. 10
Art. 19 Deliberazioni della Giunta	pag. 11
Art. 20 Competenze della Giunta	pag. 11
Art. 21 Composizione del Consiglio Direttivo	pag. 11
Art. 22 Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo	pag. 12
Art. 23 Competenze del Consiglio Direttivo	pag. 12
Art. 24 Presidente	pag. 12
Art. 25 Competenze del Presidente	pag. 13
Art. 26 Collegio dei Revisori Contabili	pag. 13
Art. 27 I Proviviri	pag. 13
<i>Capo secondo – Articolazioni interne</i>	
Art. 28 Vicepresidenti	pag. 14
Art. 29 Tesoriere	pag. 15
Art. 30 Commissione di designazione	pag. 15
Art. 31 Competenze delle articolazioni interne	pag. 15
Art. 32 Modalità di convocazione, svolgimento, votazione e verbalizzazione degli organi e delle articolazioni interne collegiali	pag. 15
<i>Capo terzo – Cariche associative</i>	
Art. 33 Requisiti di eleggibilità e gratuità delle cariche	pag. 16
Art. 34 Incompatibilità e decadenza	pag. 16
Art. 35 Norme regolamentari	pag. 17
TITOLO QUARTO – Direttore	
Art. 36 Direttore	pag. 17

TITOLO QUINTO – Fondo comune, esercizio sociale e bilanci

Art. 37 Fondo comune, contributi e contabilità

pag. 18

Art. 38 Esercizio finanziario e bilancio

pag. 18

TITOLO SESTO – Scioglimento dell'Associazione

Art. 39 Scioglimento dell'associazione

pag. 19

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita, con durata illimitata, la "Associazione Industriali della Provincia di Vicenza", in breve denominata "Confindustria Vicenza".
2. L'Associazione aderisce a Confindustria, ne adotta il logo e l'emblema, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria italiana.
3. L'Associazione è indipendente, autonoma e apartitica. Essa può aderire a organismi ed enti nazionali, comunitari e internazionali.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede in Vicenza e può istituire uffici e delegazioni, anche all'estero.

Art. 3 – Scopi

1. L'Associazione non ha fini di lucro e promuove lo sviluppo del sistema delle imprese nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva, favorendo la crescita della coscienza dei valori sociali e civili nell'ambito di una società libera. Promuove, inoltre, la solidarietà fra le imprese associate e ne cura la rappresentanza, l'assistenza e la tutela degli interessi in tutte le aree di attività che le riguardano.

2. In particolare l'Associazione persegue i seguenti scopi:

a) rappresentare il sistema delle imprese nei rapporti con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, anche estere;

b) promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;

c) designare e nominare propri rappresentanti presso enti, istituzioni e organizzazioni in genere ove la propria rappresentanza sia richiesta o prevista e adoperarsi per ottenerla in tutti gli organismi in cui si ravvisi l'opportunità di una presenza imprenditoriale;

d) svolgere, nell'ambito della promozione e tutela degli interessi generali del sistema delle imprese, le seguenti funzioni:

- fornire alle imprese associate rappresentanza e assistenza sulle materie di interesse aziendale ivi comprese quelle di natura sindacale;

- definire accordi economici per regolamentare i rapporti di lavoro, anche in sede aziendale, nonché collaborare alla definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

- promuovere politiche economiche e industriali atte a sviluppare la competitività del sistema delle imprese;

- fornire informazione e consulenza alle imprese associate anche attraverso la realizzazione di appositi servizi;

- organizzare, promuovere e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali;

e) svolgere ogni altra attività, anche accessoria e strumentale, utile al perseguimento degli scopi sociali.

3. Per il perseguimento degli scopi statutari l'Associazione può costituire o partecipare a enti o società e rilasciare garanzie reali e fidejussorie.

4. L'Associazione adotta il Codice Etico e la Carta dei Valori Associativi di Confindustria ai quali ispira i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando inoltre tutti gli associati alla loro osservanza.

TITOLO SECONDO

ASSOCIATI

Art. 4 – Requisiti

1. I soci si distinguono in effettivi e aggregati.

2. Sono soci effettivi le imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni o di servizi con organizzazione di tipo industriale e si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, con sede legale o unità locale nella provincia di Vicenza.

3. Sono soci aggregati le cooperative, i consorzi e le società consortili, le imprese e gli altri soggetti privi dei requisiti di cui al precedente comma, anche con sede o attività all'estero, che svolgono attività complementari, strumentali o comunque rilevanti per gli interessi dei soci effettivi.

4. Il numero dei soci aggregati non deve comunque snaturare la qualificazione della rappresentanza dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Art. 5 – Ammissione

1. L'ammissione avviene su domanda dell'impresa o del soggetto interessato, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere i dati richiesti dall'Associazione, oltre alla dichiarazione di accettazione delle norme che regolano la vita associativa.

2. L'ammissione avviene secondo procedure stabilite dal Consiglio Direttivo, al quale compete, tra l'altro, la valutazione sull'affidabilità anche morale del richiedente e dei suoi rappresentanti, secondo le disposizioni del Codice Etico.

3. In sede di ammissione il Consiglio Direttivo determina la categoria di appartenenza del richiedente, a norma dell'art. 4, e stabilisce per i Soci effettivi la Sezione di Categoria nella quale l'impresa viene inquadrata.

4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, su istanza del richiedente, di ammettere le cooperative quali soci effettivi, previo parere di Confindustria.

5. L'ammissione dei soci aggregati avviene su decisione insindacabile del Consiglio Direttivo che stabilisce anche i contenuti e i termini del rapporto associativo.

6. In caso di rifiuto dell'ammissione il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può, a pena di decadenza, proporre ricorso alla Giunta.

7. In caso di ulteriore rifiuto è ammesso il ricorso ai Proviviri negli stessi termini di cui al comma precedente.

Art. 6 - Durata del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo decorre dalla data di ammissione e ha durata per l'anno in corso e per l'intero anno solare successivo; esso si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo i casi di cessazione previsti dall'art. 11.

Art. 7 – Diritti

1. I soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo, partecipano all'attività dell'Associazione e possono avvalersi di tutte le prestazioni da questa erogate, nonché di quelle che derivano dall'appartenenza al sistema di rappresentanza al quale l'Associazione aderisce.

2. I soci aggregati hanno diritto di fruire delle prestazioni erogate dall'Associazione nei limiti stabiliti dalla delibera di ammissione. Detti soci non hanno diritto di elettorato attivo né passivo.

3. L'esercizio dei diritti associativi spetta ai soci in regola con il versamento dei contributi.

Art. 8 – Obblighi

1. I soci sono tenuti all'osservanza delle norme dello statuto, dei regolamenti, delle altre disposizioni assunte dagli organi e dalle articolazioni interne dell'Associazione, nonché all'osservanza del Codice Etico e della Carta dei Valori Associativi.

2. Salvo i casi espressamente indicati in apposito regolamento, i soci sono vincolati al rispetto dei contratti di lavoro stipulati dall'Associazione e dalle altre componenti del sistema di rappresentanza, cui sia demandata la stipula.

3. I soci sono tenuti ad assolvere puntualmente l'obbligo di versare i contributi associativi e a fornire tempestivamente i dati richiesti per la loro determinazione, secondo modalità stabilite con regolamento.

4. L'obbligo di iscrizione all'Associazione si estende a tutte le imprese del gruppo a cui appartiene il socio. Per gruppo si intende l'insieme costituito dall'impresa controllante e da quelle controllate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2359 nn. 1 e 2 del codice civile.

Art. 9 – Incompatibilità

1. I soci non possono, a pena di esclusione, far parte contemporaneamente di altre associazioni concorrenti operanti nel territorio con finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

2. Sull'incompatibilità decide il Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Sanzioni in caso di violazione degli obblighi statutari

1. Nel caso di violazione degli obblighi statutari, del Codice Etico o della Carta dei Valori Associativi, il socio può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:

a) censura motivata, comunicata per iscritto;

b) sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea;

c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi;

- d) decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche associative o da incarichi di rappresentanza esterna;
 - e) sospensione dall'elettorato attivo e passivo;
 - f) esclusione nel caso di grave morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, dal Codice Etico o dalla Carta dei Valori Associativi.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'applicazione, anche in via cumulativa, delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, mentre propone alla Giunta i provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere e) e f); nell'applicazione delle sanzioni va garantito in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio.
3. Contro le predette sanzioni è ammesso ricorso ai Proviviri da presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento; la presentazione del ricorso non sospende il provvedimento stesso.

Art. 11 – Cessazione del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo cessa per:
- a) dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza del periodo in corso;
 - b) perdita dei requisiti di cui all'art. 4;
 - c) cessazione dell'attività esercitata;
 - d) esclusione ai sensi dell'art. 10, lett. f);
 - e) sentenza dichiarativa del fallimento.
2. Nei casi indicati ai punti b), c), d) ed e) del precedente comma, la cessazione del rapporto associativo ha efficacia immediata.

TITOLO TERZO

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Articolazione associativa

1. Per il più efficace perseguimento degli scopi statutari e per la migliore tutela degli interessi delle imprese aderenti, l'Associazione opera attraverso gli organi e le articolazioni interne.
2. Sono organi dell'associazione:
- a) l'Assemblea Generale;
 - b) la Giunta;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Presidente;
 - e) i Proviviri;
 - f) il Collegio dei Revisori Contabili.
3. Sono articolazioni interne dell'Associazione:
- a) i Vicepresidenti;
 - b) il Tesoriere, se nominato ai sensi del successivo art. 29;
 - c) le Sezioni di Categoria;
 - d) i Raggruppamenti Territoriali;
 - e) il Comitato Provinciale Piccola Impresa;
 - f) il Gruppo Giovani Imprenditori.

4. Le articolazioni di cui ai punti c), d), e) e f) del precedente comma 3 operano mediante l'Assemblea, il Consiglio o Comitato e il Presidente. L'istituzione, la composizione e il funzionamento di dette articolazioni sono stabilite con regolamento, che fissa anche i criteri di attribuzione dei voti spettanti nelle rispettive assemblee.

CAPO PRIMO – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Composizione e convocazione dell'Assemblea Generale.

1. L'Assemblea Generale è composta dai soci effettivi.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o la Giunta o almeno un quinto dei soci effettivi.
3. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei voti spettanti alle imprese associate. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. In sede straordinaria l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti alle imprese associate e, trascorsa un'ora, si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida con la presenza di almeno un quarto dei voti spettanti alle imprese associate.

Art. 14 - Voti e deleghe in Assemblea Generale

1. Ogni socio effettivo ha diritto a:
 - a) 1 voto se il contributo netto versato per l'anno precedente è fino a 2 volte il contributo minimo ovvero in caso di socio di nuova ammissione;
 - b) un numero di voti pari al rapporto tra quanto effettivamente versato per l'anno precedente e il doppio del contributo minimo, con arrotondamento per eccesso, qualora il contributo versato sia superiore al doppio di quello minimo;
 - c) ogni socio, comunque, non può essere portatore di più di 20 voti.
2. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può avere più di una delega.
3. Le imprese che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20 per cento da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di speciali diritti o della possibilità di nominare e/o di controllare in tutto o in parte gli organi di gestione, non possono esprimere complessivamente più del 10 per cento dei voti assembleari.

Art. 15 – Deliberazioni e modalità di votazione in Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente delegato o, in subordine, dal Vicepresidente più anziano di età.
2. In sede ordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
3. In sede straordinaria le deliberazioni sono prese, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti presenti e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti.

Art. 16 - Competenze dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione su proposta della Giunta e approva gli indirizzi generali e il programma di attività presentati dal Presidente designato; qualora la proposta venga respinta, l'Assemblea viene nuovamente convocata previa ripetizione della procedura di designazione;
- b) approva entro il 30 giugno di ogni anno i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione; tale termine, per motivi eccezionali, può essere prorogato per non più di 30 giorni previa delibera della Giunta, da approvarsi a maggioranza dei componenti;
- c) approva, su proposta del Presidente, i criteri di individuazione delle deleghe e delle aree di responsabilità dei Vicepresidenti;
- d) delibera, in sede straordinaria, sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- e) elegge quattro rappresentanti della Giunta, scegliendoli nell'ambito di una più ampia rosa di candidati rappresentanti delle imprese associate; l'incarico ha durata biennale e non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi;
- f) elegge il Collegio dei Revisori Contabili e i Probiviri previsti dai successivi artt. 26 e 27;
- g) delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame.

Art. 17 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da:

- a) il Presidente;
 - b) i Vicepresidenti;
 - c) i Presidenti delle Sezioni di Categoria;
 - d) i Presidenti dei Raggruppamenti Territoriali;
 - e) il Presidente del Comitato Provinciale Piccola Impresa;
 - f) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
 - g) il Tesoriere, se nominato;
 - h) il Presidente dell'Associazione che per ultimo ha ricoperto la carica;
 - i) i rappresentanti eletti dall'Assemblea Generale;
 - l) i componenti aggiuntivi nominati dalle Sezioni di Categoria, sulla base del maggiore apporto contributivo netto della singola Sezione, secondo le norme previste con regolamento.
2. Alle riunioni di Giunta partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti di imprese socie che rivestono le cariche di presidente o vicepresidente di Confindustria o di Confindustria Veneto.
3. I Presidenti delle Sezioni di Categoria, dei Raggruppamenti Territoriali, del Comitato Provinciale Piccola Impresa e del Gruppo Giovani Imprenditori, in caso di assenza o di impedimento alla partecipazione alla Giunta, possono farsi sostituire da un proprio Vicepresidente.

Art. 18 - Convocazione della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente delegato o in subordine dal Vicepresidente più anziano di età.
2. La Giunta si riunisce almeno 4 volte all'anno e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei componenti la Giunta stessa. In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata entro i successivi trenta giorni.

3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre al Presidente.

Art. 19 - Deliberazioni della Giunta

1. Ciascun componente la Giunta ha diritto a un voto che va espresso personalmente: non è infatti ammessa delega.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo il caso di delibere su materie di amministrazione straordinaria che sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 20 - Competenze della Giunta

1. La Giunta ha le seguenti competenze:
 - a) nomina la Commissione di Designazione di cui all'art.30;
 - b) propone all'Assemblea Generale il Presidente dell'Associazione, scelto tra i nominativi indicati dalla Commissione di Designazione;
 - c) elegge, su proposta del Presidente, fino a 6 Vicepresidenti;
 - d) elegge nel proprio ambito quattro componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra coloro che non sono componenti di diritto del Consiglio stesso, tenendo anche conto di un criterio di rappresentanza delle Sezioni di Categoria e dei Raggruppamenti Territoriali;
 - e) nomina, qualora il Presidente lo proponga a norma dell'art. 29, il Tesoriere;
 - f) cura e controlla il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
 - g) approva i programmi per l'attività dell'Associazione a medio e lungo termine, proposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) adotta i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - i) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'amministrazione ordinaria;
 - l) nomina e revoca il Direttore dell'Associazione, su proposta del Presidente;
 - m) delibera la costituzione e la riorganizzazione delle Sezioni di Categoria e dei Raggruppamenti Territoriali;
 - n) ratifica le decisioni dei Consigli di Sezione riguardanti l'introduzione dei contributi integrativi di cui all'art. 37, comma 4;
 - o) determina gli indirizzi generali concernenti la partecipazione all'attività associativa;
 - p) delibera i contributi che devono corrispondere le imprese associate e fissa le modalità di riscossione;
 - q) approva i regolamenti salvo quello eventuale che disciplina il funzionamento dell'Assemblea Generale, di competenza della medesima;
 - r) ratifica gli atti compiuti in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
 - s) delibera su tutti gli argomenti che vengono sottoposti al suo esame dal Presidente.

Art. 21 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) il Presidente;

- b) i Vicepresidenti;
- c) il Presidente del Comitato Provinciale Piccola Impresa;
- d) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- e) i 4 componenti eletti, a norma dell'art. 20, comma 1, lett. d), fra i componenti di Giunta; detti componenti durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive;
- f) il Tesoriere, se nominato.

Art. 22 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso. In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata entro i successivi trenta giorni.
2. Ciascun componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto che va espresso personalmente: non è infatti ammessa delega.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre al Presidente.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 23 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
 - a) cura il perseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea Generale;
 - b) delibera sugli atti di ordinaria amministrazione;
 - c) approva, su proposta del Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa interna dell'Associazione, i regolamenti del personale, l'assunzione e il licenziamento del personale dirigente;
 - d) propone alla Giunta i regolamenti;
 - e) provvede, su proposta del Presidente, alle designazioni e alle nomine dei rappresentanti di cui all'art. 3, comma 2, lett. c);
 - f) esamina i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione da sottoporre alla Giunta, alla quale propone anche la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi;
 - g) delibera sulla domanda di ammissione delle imprese, a norma dell'art.5, stabilendone le procedure;
 - h) delibera o propone l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 10;
 - i) accerta l'incompatibilità e pronuncia la decadenza dalle cariche a norma dell'art. 34;
 - l) ratifica gli atti compiuti in via di urgenza dal Presidente;
 - m) determina il compenso dei Revisori Contabili nei casi previsti dall'art. 26, comma 5;
 - n) esercita, in caso d'urgenza, i poteri della Giunta e sottopone alla ratifica di questa, alla prima riunione, le deliberazioni così assunte;
 - o) delibera su tutti gli argomenti che vengono sottoposti al suo esame dal Presidente.

Art. 24 – Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale che approva il bilancio, su proposta della Giunta; dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato non consecutivo.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione, sovrintende all'andamento della stessa e ne ha la rappresentanza legale.

Art. 25 – Competenze del Presidente

1. Il Presidente ha le seguenti competenze:

- a) rappresenta l'Associazione in qualunque sede politica, sindacale, economica, amministrativa e giudiziaria, provvedendovi anche a mezzo di delega; in particolare può promuovere azioni giudiziarie e nominare avvocati e procuratori alle liti;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Generale, la Giunta e il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- c) assume gli atti di amministrazione a lui delegati dalla Giunta e dal Consiglio Direttivo;
- d) vigila sull'attività dell'Associazione e attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale, della Giunta e del Consiglio Direttivo;
- e) esercita, in caso di urgenza, i poteri della Giunta e del Consiglio Direttivo, sottoponendo le decisioni così prese alla ratifica degli organi competenti nella prima riunione;
- f) propone alla Giunta la nomina dei Vicepresidenti, nonché, qualora ne ravvisi l'opportunità, quella del Tesoriere;
- g) delega, ove ne ravvisi la necessità, in particolare ai Vicepresidenti, alcune delle competenze attribuitegli dallo Statuto;
- h) ha facoltà di assegnare incarichi operativi anche a persone diverse dai Vicepresidenti;
- i) propone al Consiglio Direttivo i rappresentanti da designare e nominare a norma dell'art. 3, comma 2, lett. c);
- l) propone al Consiglio Direttivo le assunzioni ed i licenziamenti dei dirigenti.

Art. 26 - Collegio Revisori Contabili

1. L'Assemblea Generale in anno diverso da quello dell'elezione del Presidente elegge, anche tra i non soci, il Collegio dei Revisori Contabili, composto da presidente, due revisori contabili effettivi e due supplenti; durano in carica due anni e sono rieleggibili.
2. Il presidente del Collegio ed i revisori non soci devono essere iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.
3. Spetta al Collegio la vigilanza ed il controllo contabile/amministrativo dell'Associazione, riferendo all'Assemblea Generale, mediante motivata relazione, sul conto consuntivo.
4. L'appartenenza al Collegio dei Revisori è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.
5. La carica di revisore è remunerata, qualora non sia ricoperta da persona che rappresenta, a norma dell'art. 33, comma 2 dello statuto, un'impresa associata.

Art. 27 – I Proviviri

1. I Proviviri vengono eletti dall'Assemblea Generale in numero pari a cinque in anno diverso da quello dell'elezione del Presidente. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. A tal fine, nel convocare l'assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
3. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche le persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. La stessa carica è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione, nonché con la carica di Presidente o Probiviro di altre organizzazioni confederate o della Confindustria stessa.
4. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente, nonché l'esame dei ricorsi di cui all'art. 5, comma 7.
5. Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto fra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea Generale.
6. Il presidente del predetto collegio è scelto dai due Probiviri nominati dalle parti, tra i tre Probiviri rimanenti. In caso di mancato accordo, la nomina sarà richiesta dai Probiviri nominati dalle parti al presidente del tribunale di Vicenza, che provvederà alla nomina scegliendolo tra i tre Probiviri rimanenti.
7. Il presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi.
8. Il collegio arbitrale stabilisce di volta in volta le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati dal regolamento confederale.
9. Le decisioni avvengono secondo equità e le stesse hanno natura di arbitrato irrituale.
10. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro novanta giorni dalla data in cui l'arbitrato è stato costituito ed è stato avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni.
11. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Lo stesso è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.
12. In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri Confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo i Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
13. L'interpretazione del presente statuto nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
14. Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche disposizioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
15. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea Generale designano, all'inizio di ogni anno solare ed a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
16. I Probiviri, infine, si pronunciano in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

CAPO SECONDO – ARTICOLAZIONI INTERNE

Art. 28 - Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti sono eletti dalla Giunta su proposta del Presidente; sono chiamati a collaborare con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.
2. Due dei Vicepresidenti sono individuati uno tra i componenti l'Assemblea della Piccola Impresa e l'altro tra i

componenti il Gruppo Giovani Imprenditori.

3. Il mandato dei Vicepresidenti è biennale con possibilità di rielezione per non più di due mandati consecutivi; esso scade, indipendentemente dalla data di nomina, nella prima riunione di Giunta successiva al primo biennio del mandato del Presidente e, comunque, con la cessazione del mandato del Presidente che li ha proposti.

Art. 29 – Tesoriere

1. Per concorrere alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, il Presidente può proporre alla Giunta la nomina del Tesoriere.

2. Il Tesoriere predispone, congiuntamente al Direttore, i conti consuntivo e di previsione da sottoporre ai competenti organi.

3. Il Tesoriere, qualora già non ne faccia parte, diviene componente di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo e il suo mandato ha la stessa durata e la medesima scadenza di quello dei Vicepresidenti.

Art. 30 - Commissione di designazione

1. La Commissione di designazione è composta da tre membri, nominati dalla Giunta fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza di vita associativa; della stessa non può fare parte il Presidente in carica.

2. La Commissione ha il compito di individuare uno o più nominativi tra i quali la Giunta sceglie il nuovo Presidente dell'Associazione da proporre all'Assemblea Generale.

3. La Commissione deve, comunque, presentare alla Giunta le candidature appoggiate da un numero di soci tale da disporre di almeno il 15% dei voti associativi.

4. La Commissione resta in carica quattro anni, è eletta nella prima seduta della Giunta nell'ultimo anno di mandato del Presidente e non può essere rieletta se non per un solo ulteriore mandato quadriennale.

Art. 31 - Competenze delle altre articolazioni interne

1. Alle altre articolazioni interne spettano le seguenti competenze:

a) le Sezioni di Categoria promuovono lo spirito di solidarietà fra le imprese che ne fanno parte e ne rappresentano le istanze agli organi dell'Associazione e alle rappresentanze regionali e nazionali di categoria;

b) i Raggruppamenti Territoriali esaminano le problematiche legate al territorio di riferimento, promuovono iniziative in ambito locale e rappresentano agli enti pubblici e amministrativi del territorio le istanze delle imprese locali;

c) il Comitato Piccola Impresa esamina i problemi specifici della piccola impresa vicentina e ne rappresenta le necessità ed aspettative agli organi dell'Associazione e alle corrispondenti rappresentanze regionali e nazionali;

d) il Gruppo Giovani Imprenditori promuove la formazione degli iscritti, la loro partecipazione alla vita associativa ed il migliore inserimento nelle attività industriali ed economiche; ne rappresenta le necessità e aspettative agli organi dell'Associazione e alle corrispondenti rappresentanze regionali e nazionali.

Art. 32 - Modalità di convocazione, svolgimento, votazione e verbalizzazione degli organi e delle articolazioni interne collegiali

1. Per le riunioni degli organi e delle articolazioni interne collegiali, salvo espressa deroga, si applicano le seguenti

disposizioni:

- a) la convocazione deve avvenire mediante invito scritto riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviare almeno 10 giorni prima o, per motivi di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o sistemi telematici che garantiscano efficacia equivalente, almeno 3 giorni prima;
- b) le riunioni possono svolgersi anche in più luoghi collegati con modalità audio-video tali da garantire l'effettiva partecipazione, discussione e votazione;
- c) le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti, delle schede bianche e di quelle nulle. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente, mentre in quelle segrete la proposta deve intendersi respinta;
- d) nelle elezioni di organi e di articolazioni interne collegiali il voto deve essere espresso per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire, con arrotondamento per difetto;
- e) le votazioni relative a persone vanno effettuate a scrutinio segreto e in caso di parità di voti risulterà eletto il rappresentante dell'impresa con maggiore anzianità associativa;
- f) le deliberazioni assunte, anche mediante referendum, vengono constatate in apposito verbale sottoscritto da coloro che svolgono le funzioni di presidente e segretario;
- g) le modalità di svolgimento della riunione di cui alla precedente lett. b) e del referendum di cui alla precedente lett. f), sono definite con regolamento.

CAPO TERZO – CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 33 - Requisiti di eleggibilità e gratuità delle cariche

1. Le cariche elettive negli organi e nelle articolazioni interne dell'Associazione, salvo quelle previste dagli artt. 26 e 27, possono essere ricoperte esclusivamente da persone che siano rappresentanti dei soci effettivi.
2. Sono tali, oltre al titolare e al legale rappresentante delle imprese, anche i seguenti soggetti purché espressamente delegati:
 - a) i componenti il consiglio di amministrazione;
 - b) il direttore generale;
 - c) gli institori;
 - d) i soggetti con funzioni direttive che abbiano responsabilità aziendale rilevante.
3. L'accesso alle cariche è condizionato alla regolarità contributiva dell'impresa rappresentata; per i componenti del Consiglio Direttivo è richiesta anche l'osservanza del completo inquadramento dell'impresa rappresentata, laddove applicabile.
4. Il possesso dei requisiti va verificato non appena avvenuta la nomina e gli stessi devono permanere per l'intera durata del mandato. A tal fine le imprese associate sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.
5. Coloro che rivestono cariche, oltre a uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico, potranno esprimersi in nome dell'Associazione solo se appositamente delegati dal Presidente.
6. Le cariche sono gratuite, salvo quanto previsto per i Revisori Contabili all'art. 26, comma 5.

Art. 34 - Incompatibilità e decadenza

1. Sono ineleggibili o decadono dalla carica coloro che comunque assumono comportamenti contrastanti con lo

Statuto e con tutte le altre disposizioni che regolano la vita dell'Associazione e del sistema di rappresentanza.

2. Decadono altresì dalla carica i rappresentanti di imprese il cui rapporto associativo venga a cessare a norma dell'art. 11.

3. L'assunzione e la candidatura a incarichi politici o amministrativi è incompatibile con qualunque carica associativa, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di Confindustria.

4. Non è consentita in seno allo stesso organo o alla stessa articolazione interna la presenza di più rappresentanti della medesima impresa o di imprese appartenenti a un unico gruppo, salvo il caso del Past President.

5. Coloro che ricoprono cariche e che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni indette decadono dalla carica e non sono immediatamente rieleggibili.

6. L'incompatibilità viene accertata e la decadenza viene pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Art. 35 – Norme regolamentari

1. Ulteriori disposizioni in materia di cariche associative possono essere introdotte con regolamento.

TITOLO QUARTO

DIRETTORE

Art. 36 – Direttore

1. Alla direzione degli uffici dell'Associazione è preposto un Direttore, nominato dalla Giunta, che secondo gli indirizzi e con il controllo del Presidente:

a) coadiuva il Presidente, gli organi e gli altri organismi associativi e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;

b) predispone, congiuntamente al Tesoriere, se nominato, i conti consuntivo e di previsione;

c) sovrintende alla gestione amministrativa e fiscale;

d) propone l'articolazione della struttura organizzativa interna e delle relative aree di attività;

e) propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari;

f) partecipa, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli organi e delle articolazioni interne;

g) organizza e sovrintende ai servizi, del cui andamento è responsabile;

h) è a capo del personale e, sentito il Presidente, stabilisce e risolve i rapporti di lavoro; è investito di potere disciplinare verso il personale stesso;

i) propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti.

TITOLO QUINTO

FONDO COMUNE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

Art. 37 - Fondo comune, contributi e contabilità

1. Il fondo comune dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dalle quote di iscrizione, dai contributi associativi ordinari e dagli eventuali contributi integrativi di sezione;
 - b) dagli avanzi eventuali delle gestioni annuali;
 - c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
 - d) dalle erogazioni e/o lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni avuti a qualsiasi titolo.
2. L'adesione all'Associazione comporta il versamento di un contributo determinato secondo parametri decrescenti rispetto all'aumentare dell'importo del contributo stesso. La Giunta può deliberare contributi addizionali.
3. L'Associazione ha facoltà di procedere alla riscossione coattiva nei confronti dei soci morosi.
4. Le Sezioni di Categoria possono, nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari, disporre l'introduzione di contributi integrativi.
5. Il piano dei conti e il bilancio verranno predisposti secondo le norme del sistema di rappresentanza.
6. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e rivalutabili. La cessazione della condizione di socio non dà diritto alla divisione del fondo comune né di pretenderne una quota proporzionale.
7. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 38 - Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. I conti consuntivo e quello preventivo, esaminati dal Consiglio Direttivo e adottati dalla Giunta, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il 30 giugno di ogni anno, corredati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.
3. Al bilancio consuntivo vanno allegati anche i bilanci delle società controllate.
4. Gli elementi contabili di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno valore di rendiconto economico e finanziario approvato annualmente.
5. Il conto consuntivo revisionato viene trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

TITOLO SESTO

SCIoglimento dell'Associazione

Art. 39 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Generale, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti spettanti ai soci.
2. L'Assemblea Generale che delibera lo scioglimento nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri.
3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio netto residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.